

Nessun obbligo di chiusura per gli edifici scolastici a basso indice di sicurezza sismica

di Andrea Alberto Moramarco

La non rispondenza del fabbricato adibito a scuola materna ai criteri antisismici aggiornati non impone di per sé la dichiarazione di inagibilità della scuola, ma determina soltanto un dovere di programmazione degli interventi edilizi necessari per il suo adeguamento sismico. Pertanto, non è imputabile per il reato di omissione di atti d'ufficio il sindaco che non dispone l'immediata chiusura della scuola tramite ordinanza contingibile e urgente ex articolo 54 del t.u. Enti locali (D.lgs. 267/2000). Questo è quanto si desume dalla sentenza 21175 della Cassazione, depositata ieri.

Il caso

Al centro della vicenda c'è una scuola materna di un comune emiliano il cui edificio, di proprietà dell'ente locale, risultava avere un indice di rischio sismico pari a 0,26, «di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6, previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti». Ciononostante, la scuola non veniva chiusa ma l'amministrazione comunale predisponendo un piano di interventi strutturali ad hoc, nel più ampio contesto di investimenti per l'adeguamento sismico anche di altre scuole. La Procura di Modena avviava però un'indagine per omissione di atti d'ufficio nei confronti dei due sindaci nel frattempo succedutisi e dell'assessore ai lavori pubblici del comune, in quanto costoro avrebbero dovuto procedere alla chiusura della scuola, previa dichiarazione di inagibilità. La questione viene subito analizzata dai giudici, chiamati in causa dai Pm che chiedevano il sequestro dell'immobile. Se però il Gip acconsentiva alla misura ablatoria, il Tribunale non era dello stesso avviso e accoglieva il riesame disponendo la restituzione dell'immobile all'amministrazione proprietaria.

Il dovere di programmare gli interventi

La Cassazione di fatto non si esprime per via della mancanza di autonoma valutazione da parte del Gip sui presupposti legittimanti il sequestro rispetto alla richiesta del Pm, ciò determinando una nullità radicale del decreto. Tuttavia, resta l'importante affermazione del Tribunale del riesame e della difesa degli indagati. Difatti, per i giudici la normativa vigente non impone l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'immobile non appena se ne riscontri l'inadeguatezza «rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione». Piuttosto, i proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei per scongiurare ogni pericolo. In altri termini, si legge nella sentenza, «il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso dall'indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all'adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale».